

	N. di Repertorio	
	N. di Raccolta	
	Contratto per l'affidamento dei lavori di DEMOLIZIONE DEGLI OSTACOLI	
	AL REGOLARE DEFLUSSO DELLE ACQUE NELL'ABITATO DI CARRARA	
	DALLA CONFLUENZA DEL GRAGNANA, FINO AL VECCHIO PONTE DELLA	
	FERROVIA	
	REPUBBLICA ITALIANA	
	L'anno _____, il giorno ____ del mese di _____, in Firenze, via di Novoli	
	n. 26, in una sala della Regione Toscana, davanti a me Dott. _____	
	nella mia qualità di Ufficiale Rogante per i contratti stipulati dalla predetta	
	Regione, nominato con Decreto del Direttore della Direzione _____ n.	
	_____ del _____, esecutivo ai sensi e per gli effetti di legge.	
	SONO COMPARSI:	
	- COMMISSARIO DI GOVERNO CONTRO IL DISSESTO IDROGEOLOGICO,	
	con sede legale in Firenze, Palazzo Strozzi Sacratì Piazza Duomo n. 10,	
	codice fiscale e partita IVA n. 94200620485, rappresentata da	
	_____ nato a _____ il ____/____/____, domiciliato presso la	
	Sede dell'Ente, il quale interviene nella sua qualità di Dirigente	
	Responsabile del Settore _____, nominato con	
	decreto del Direttore della Direzione _____ n. _____	
	del _____, autorizzato, ai sensi dell'art. 54 della L.R. n. 38/2007, a	
	impegnare legalmente e formalmente la Regione Toscana per il presente	
	atto, il cui schema è stato approvato con decreto n. _____ del _____;	
	E	
	- Impresa _____ (di seguito indicata come "Appaltatore"), con sede	
	1	

legale in _____, Via _____, n. ____, codice fiscale e

partita I.V.A. n. _____, iscritta nel Registro delle Imprese presso la

C.C.I.A.A. di _____, rappresentata dal Sig. _____, nato a

_____ il _____, domiciliato per il presente atto presso la sede

sociale, nella sua qualità di legale rappresentante dell'Impresa medesima

(eventualmente inserire al posto della precedente la seguente dizione,

eliminando il sottolineato) in qualità di Procuratore speciale, giusta procura

speciale conferita dal Sig. _____, in qualità di legale

rappresentante dell'Impresa medesima, con scrittura privata autenticata in

data _____ dal Dott. _____, notaio in _____, n. _____ di

Repertorio e n. _____ di Raccolta che, in copia digitale, certificata

conforme all'originale analogico con firma digitale del notaio Dott. _____,

si allega al presente contratto quale "Allegato ...".

(in caso di raggruppamento, inserire la seguente parte in corsivo, eliminando

poi il corsivo)

L'Impresa _____. interviene al presente atto in proprio e quale mandataria

del Raggruppamento Temporaneo di Imprese (in seguito, per brevità, indicato

come "Appaltatore") costituito fra la medesima in qualità di capogruppo e le

imprese:

- _____. con sede legale in _____, Via _____, n. ____, codice fiscale

e Partita IVA n. _____, iscritta nel Registro delle Imprese presso la

C.C.I.A.A. di _____;

- _____. con sede legale in _____, Via _____, n. ____, codice fiscale

e Partita IVA n. _____, iscritta nel Registro delle Imprese presso la

C.C.I.A.A. di _____;

giusto atto costitutivo del Raggruppamento ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 a rogito del (inserire la seguente esatta dizione se l'atto costitutivo è prodotto per atto pubblico; altrimenti, modificarla) Dott. _____, notaio in _____, n. _____ di Repertorio e n. _____ di Raccolta in data _____.
che, in copia digitale, certificata conforme all'originale analogico con firma digitale del notaio _____, si allega al presente atto quale "Allegato ____".

Io, Ufficiale Rogante, sono certo della identità personale e poteri di firma dei comparenti, i quali d'accordo tra loro e con il mio consenso, rinunciano alla presenza dei testimoni.

PREMESSO

- che la Regione Toscana deve provvedere all'esecuzione dei lavori di DEMOLIZIONE DEGLI OSTACOLI AL REGOLARE DEFLUSSO DELLE ACQUE NELL'ABITATO DI CARRARA DALLA CONFLUENZA DEL GRAGNANA, FINO AL VECCHIO PONTE DELLA FERROVIA in CARRARA

- che con decreto n. _____ del _____ del Dirigente Responsabile del Settore _____ della Direzione _____ è stato approvato il progetto esecutivo, comprensivo dello schema di contratto, relativo ai suddetti lavori, per un importo complessivo dell'appalto (compresi costi relativi alla manodopera e costi per l'attuazione dei piani di sicurezza) di **euro 145.556,33** oltre IVA nei termini di legge;

- che con (il sopracitato) decreto n. _____ del _____ è stata indetta una gara mediante procedura aperta ai sensi dell'articolo 60 del D.Lgs n. 50/2016, da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. a), del D.Lgs.n. 50/2016, determinato mediante offerta a prezzi unitari, con esclusione automatica delle offerte anormalmente basse ai sensi

	dell'art. 97, comma 8, del D.Lgs. n.50/2016;	
	- che con decreto n. _____ del _____ si è provveduto ad approvare i	
	verbali di gara e ad aggiudicare i lavori all'Appaltatore;	
	- che con decreto n. _____ del _____, a seguito dell'esito positivo dei controlli	
	sulle dichiarazioni rese in sede di gara ai sensi del D.P.R. n. 445/2000,	
	l'aggiudicazione di cui al decreto n. _____ del _____ ha acquisito efficacia;	
	- che l'Appaltatore ha costituito garanzia definitiva a garanzia degli obblighi	
	assunti con il presente contratto;	
	- che permangono le condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei	
	lavori, così come risulta dal verbale sottoscritto in data _____ dal	
	responsabile unico del procedimento e dall'Appaltatore;	
	- che si è stabilito di addivenire oggi alla sottoscrizione del presente	
	contratto in forma pubblico – amministrativa in modalità elettronica e con il	
	mio rogitto.	
	TUTTO CIÒ PREMESSO	
	I componenti, come sopra costituiti, mentre confermano e ratificano a tutti	
	gli effetti la precedente narrativa, che si dichiara parte integrante e	
	sostanziale del presente atto, in proposito convengono e stipulano quanto	
	segue:	
	Art. 1 - Oggetto del contratto	
	La Regione Toscana, nella persona del Dirigente Responsabile del Settore	
	_____, Dott./Ing. _____, affida i lavori relativi	
	a _____ all'Appaltatore che, nella persona del legale	
	rappresentante <i>(in caso di raggruppamento aggiungere dopo la precedente la</i>	
	<i>seguente dizione, eliminando il sottolineato)</i> <u>dell'Impresa capogruppo</u> Sig.	
	4	

	, accetta e si obbliga legalmente e formalmente ad eseguirli a	
	perfetta regola d'arte secondo quanto previsto nel presente contratto e nel	
	Capitolato Speciale d'Appalto (in seguito indicato, per brevità, come	
	"Capitolato") che, in formato elettronico firmato digitalmente dalle parti, si	
	allega al presente contratto quale Allegato "___", nonché sulla base di quanto	
	risulta dai seguenti elaborati, facenti parte integrante del presente	
	contratto, anche se a questo materialmente non allegati, che l'Appaltatore	
	dichiara di conoscere e di accettare e che, visionati e già controfirmati dalle	
	parti per integrale accettazione, si trovano depositati presso il Settore	
	ASSETTO IDROGEOLOGICO	
	- ELENCO PREZZI	
	- ANALISI PREZZI	
	- COMPUTO METRICO ESTIMATIVO	
	- QUADRO ECONOMICO	
	- PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO	
	- CRONOPROGRAMMA DELLE LAVORAZIONI	
	- CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO PARTE I	
	- CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO PARTE II	
	- RELAZIONE IDRAULICA	
	- RELAZIONE TECNICA	
	- PIANO DI MANUTENZIONE	
	- PIANO PARTICELLARE DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA	
	- STIMA COSTI DELLA SICUREZZA DIRETTI	
	- STIMA INCIDENZA DELLA MANODOPERA	
	- RELAZIONE DI CALCOLO MURO D'ARGINE PONTE 1	
	5	

	- FASCICOLI DI CALCOLO F1 E F2	
	- LAYOUT DI CANTIERE	
	- ELABORATI GRAFICI	
	<i>(in caso di raggruppamento, inserire la seguente parte)</i>	
	Le Imprese, come da dichiarazione presentata in sede di offerta, partecipano	
	al Raggruppamento nelle seguenti percentuali:	
	- categoria OG1:	
	_____ : ____ %;	
	_____ : ____ %;	
	_____ : ____ %;	
	- categoria OS8:	
	_____ : ____ %;	
	_____ : ____ %;	
	_____ : ____ %;	
	Le Imprese partecipanti al Raggruppamento, ai sensi dell'art. 92, comma 2,	
	del D.P.R. n. 207/2010, eseguiranno la prestazione contrattuale nella	
	percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al Raggruppamento	
	sopra indicata, fatta salva la facoltà di modifica della stessa, previa	
	autorizzazione della Regione Toscana, che ne verifica la compatibilità con i	
	requisiti di qualificazione posseduti dalle Imprese interessate.	
	<i>(in caso di ricorso all'avvalimento inserire la seguente dizione)</i>	
	L'Appaltatore si avvale dell'Impresa Ausiliaria _____, che metterà a	
	disposizione dell'Appaltatore per tutta la durata dell'appalto le risorse e i	
	requisiti necessari di cui è carente, così come risulta dal contratto di	

avvalimento che, in copia conforme all'originale, si allega al presente contratto quale "Allegato __".

Art. 2 – Corrispettivo contrattuale

Il corrispettivo contrattuale è fissato in Euro 145.556,33 (centoquarantacinquemilacinquecentocinquantasei/33) oltre IVA nei termini di legge, così articolato:

- Euro 136.144,25 (centotrentaseimilacentoquarantaquattro/25), per lavori a misura;

- Euro 9.412,08 (novemilaquattrocentododici/08) per costi per l'attuazione dei piani di sicurezza.

Gli importi dei lavori a corpo e a misura, come sopra indicati, sono derivanti
dall'applicazione all'importo posto a base d'asta del ribasso offerto
dall'Appaltatore in sede di gara del __%, come risulta dalla Lista delle
categorie di lavorazioni che, in copia digitale conforme all'originale
informatico, si allega al presente contratto quale Allegato “__”.

Trattandosi di lavori in parte a corpo ed in parte a misura, il corrispettivo contrattuale resta fisso ed invariabile per la parte a corpo, mentre per la parte a misura potrà subire variazioni a seguito della liquidazione finale che farà il direttore dei lavori per quanto concerne le diminuzioni, le aggiunte o le modificazioni che eventualmente saranno apportate all'originale progetto.

L'importo da corrispondere per le prestazioni a corpo ed i prezzi unitari per
le lavorazioni a misura sono quelli risultanti dalla Lista delle categorie di
lavorazioni allegata al presente contratto.

Art. 3 - Direzione tecnica di cantiere - Domicilio e rappresentanza

dell'Appaltatore

	L'Appaltatore ha nominato come Direttore di cantiere il Sig.	
	.	
	Qualora durante l'esecuzione del contratto l'Appaltatore dovesse richiedere	
	la sostituzione del Direttore di cantiere, dovrà farne espressa richiesta al	
	Direttore dei Lavori il quale autorizzerà la sostituzione previa verifica del	
	possesso dei requisiti previsti dall'art. 10 del Capitolato.	
	In ottemperanza all'art. 2 del Capitolato Generale d'Appalto approvato con	
	D.M. del 19 aprile 2000, n. 145 e secondo quanto previsto dall'art. 8 del	
	Capitolato l'Appaltatore ha eletto domicilio presso _____ e ha	
	il seguente indirizzo di posta elettronica certificata (PEC): _____.	
	Le comunicazioni di cui al comma 2 dell'art. 2 del D.M. del 19 aprile 2000,	
	n. 145 si danno per effettuate anche mediante invio a mezzo posta	
	elettronica certificata all'indirizzo PEC sopra indicato.	
	Art. 4 - Garanzia definitiva	
	A garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto l'Appaltatore ha	
	costituito garanzia definitiva mediante	
	<i>(scegliere una delle due opzioni sottolineate ed eliminare l'altra e anche il</i>	
	<i>sottolineato)</i>	
	<u>cauzione, depositata a titolo di pegno a favore della Regione Toscana,</u>	
	<u>costituita presso _____, nell'interesse</u>	
	<u>dell'Appaltatore, pari a un importo di € _____ (_____/____).</u> L'atto	
	suddetto è conservato in originale agli atti dell'Ufficio.	
	<i>OPPURE</i>	
	<u>polizza fideiussoria/fideiussione bancaria n. _____ in data _____,</u>	
	<u>recante la firma di un soggetto autorizzato autenticata dal Dott. _____</u>	
	8	

	notaio in _____ con atto del _____ n. _____, con la quale la Società _____	
	con sede in _____ si costituisce fideiussore a favore della Regione	
	Toscana nell'interesse dell'Appaltatore fino alla concorrenza della somma di	
	€ _____ (_____ / _____). L'atto suddetto è conservato in originale agli	
	atti dell'Ufficio.	
	(in caso di riduzione della garanzia) L'importo della garanzia risulta ridotto	
	in quanto _____ (inserire dati delle certificazioni possedute	
	dall'Appaltatore oppure dare atto dello status di microimpresa, piccola o	
	media impresa o raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti	
	esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese).	
	La Regione Toscana può valersi della garanzia definitiva, parzialmente o	
	totalmente, nei casi previsti dall'art. 7 del Capitolato e dall'art. 103 del	
	D.Lgs. n. 50/2016; in detti casi l'Appaltatore è obbligato a reintegrare la	
	garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte, senza necessità di	
	ulteriore diffida.	
	Nel caso in cui nel corso dell'esecuzione del presente contratto intervengano	
	modifiche ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016, la Regione Toscana	
	potrà richiedere all'Appaltatore l'adeguamento dell'importo della garanzia al	
	nuovo valore contrattuale.	
	Art. 5 - Responsabilità verso terzi e assicurazione	
	<i>OPZIONE 2 Nel caso in cui la consegna dei lavori sia prevista in un termine</i>	
	<i>superiore a 30 giorni</i>	
	Secondo quanto previsto dall'art. 103, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, a	
	copertura dei danni che la stazione appaltante possa subire a causa del	
	danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere,	
	9	

	anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori,	
	l'Appaltatore è tenuto a produrre almeno dieci giorni prima della consegna	
	dei lavori apposita polizza assicurativa, recante la firma di un soggetto	
	autorizzato autenticata da un Notaio, per un massimale pari a:	
	- partita 1: opere oggetto dell'appalto. L'importo assicurato per la partita 1	
	corrisponderà all'effettivo corrispettivo contrattuale, così come determinato	
	dal precedente art. 2;	
	- partita 2: opere preesistenti Euro _____ ;	
	- partita 3: demolizione e sgombero Euro _____ ;	
	- responsabilità civile verso terzi con un massimale pari ad Euro _____ ;	
	- scoperti e/o franchigie, ove previsti dalle condizioni di polizza, non sono	
	opponibili alla Regione Toscana sia relativamente alle partite 1, 2 e 3 sia in	
	relazione alla garanzia di responsabilità civile verso i terzi.	
	<i>(solo nel primo caso, inserire la seguente dizione)</i>	
	La polizza si trova depositata presso la sede della Regione Toscana – Settore	
	_____.	
	Nel caso in cui nel corso dell'esecuzione del presente contratto intervengano	
	modifiche ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016, la Regione Toscana	
	potrà richiedere all'Appaltatore l'adeguamento della polizza.	
	Art. 6 – Assicurazioni sociali e contratti collettivi di lavoro	
	L'Appaltatore, il subappaltatore e i cottimisti devono osservare le norme e le	
	prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela,	
	sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori nonché le norme	
	in materia retributiva (contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli	
	accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la	
	10	

	località dove sono eseguiti i lavori), contributiva, previdenziale,	
	assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i	
	dipendenti dalla vigente normativa.	
	Art. 7 - Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere	
	L'Appaltatore si obbliga all'osservanza delle misure generali di tutela di cui	
	all'art. 15 del D.Lgs. n. 81/2008, con particolare riguardo alle circostanze e	
	agli adempimenti descritti agli artt. 95 e 96 e agli allegati XIII e XVIII,	
	nonché all'osservanza del Piano di Sicurezza e Coordinamento, predisposto	
	dalla Regione Toscana, e del Piano Operativo di Sicurezza predisposto	
	dall'Appaltatore medesimo. I piani di sicurezza sopra indicati, visionati e già	
	firmati dalle parti per integrale accettazione, si trovano depositati presso il	
	Settore Assetto Idrogeologico e costituiscono parte integrante e sostanziale	
	del presente contratto, anche se a questo non materialmente allegati.	
	Art. 8 - Termine per l'ultimazione dei lavori	
	Il tempo utile per dare completamente ultimati tutti i lavori di cui al	
	presente contratto è stabilito in giorni 90 (novanta) naturali, consecutivi e	
	continui decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. Ai fini di	
	eventuali sospensioni o proroghe, si applica quanto previsto dall'art. 18 del	
	Capitolato e dall'art. 40, comma 3, del D.P.R. n. 207/2010.	
	Della consegna dei lavori sarà steso apposito processo verbale che sarà	
	controfirmato dall'Appaltatore. I lavori dovranno essere iniziati subito dopo	
	la consegna e, in ogni caso, non più tardi di giorni 10 (dieci) dalla stessa	
	data.	
	Art. 9 - Penali per ritardi	
	In caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere,	
	11	

	per ogni giorno naturale, consecutivo e continuo di ritardo nell'ultimazione	
	dei lavori o nelle scadenze fissate nel programma temporale dei lavori viene	
	applicata una penale giornaliera nella misura e con le modalità previste	
	dall'art. 18 del Capitolato.	
	Art. 10 - Sospensioni e riprese dei lavori	
	È ammessa la sospensione dei lavori, su ordine della direzione lavori, nel caso	
	in cui cause di forza maggiore, condizioni climatologiche o altre circostanze	
	speciali impediscano in via temporanea l'esecuzione a regola d'arte dei lavori.	
	Tra le circostanze speciali rientrano quelle di cui agli artt. 18, 55 e 56 del	
	Capitolato.	
	È ammessa la sospensione dei lavori, su ordine del responsabile unico del	
	procedimento, per ragioni di pubblico interesse o necessità.	
	Alle sospensioni dei lavori si applicano le disposizioni procedurali di cui	
	all'art. 18 del Capitolato.	
	Ai sensi dell'art. 107, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016, in caso di	
	sospensione totale o parziale dei lavori disposta per cause diverse da quelle	
	previste dai commi 1, 2 e 4 dello stesso art. 107, l'Appaltatore può chiedere	
	il risarcimento dei danni subiti, quantificato secondo i seguenti criteri:	
	a) i maggiori oneri per spese generali infruttifere si ottengono sottraendo	
	all'importo contrattuale l'utile di impresa nella misura del 10 per cento e le	
	spese generali nella misura del 15 per cento e calcolando, sul risultato, la	
	percentuale del 6,5 per cento. Tale risultato, diviso per il tempo contrattuale	
	e moltiplicato per i giorni di sospensione, costituisce il limite massimo	
	previsto per il risarcimento;	
	b) la lesione dell'utile è riconosciuta coincidente con la ritardata percezione	
	12	

	dell'utile di impresa, nella misura pari agli interessi moratori di cui all'art.	
	2, comma 1, lettera e), del D.Lgs. n. 231 del 09.10.2002 computati sulla	
	percentuale del dieci per cento, rapportata alla durata dell'illegittima	
	sospensione. Tale misura è comprensiva del maggior danno ai sensi	
	dell'articolo 1224, comma 2, del codice civile;	
	c) il mancato ammortamento e le retribuzioni inutilmente corrisposte sono	
	riferiti rispettivamente al valore reale, all'atto della sospensione, dei	
	macchinari esistenti in cantiere e alla consistenza della mano d'opera	
	accertati dal direttore dei lavori;	
	d) la determinazione dell'ammortamento avviene sulla base dei coefficienti	
	annui fissati dalle vigenti norme fiscali.	
	Art. 11 - Contabilizzazione dei lavori	
	La contabilizzazione dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni	
	vigenti.	
	La contabilizzazione dei lavori è effettuata attraverso la registrazione da	
	parte del personale incaricato, in apposito documento, secondo le modalità	
	previste negli artt. 34 e 35, del Capitolato.	
	I rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti, tuttavia se	
	l'Appaltatore rifiuta di presenziare o di firmare i libretti delle misure o i	
	brogliacci, il direttore dei lavori procede in presenza di due testimoni, i quali	
	devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.	
	Art. 12 - Oneri a carico dell'Appaltatore	
	Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri previsti dal Capitolato, quelli	
	imposti dal D.Lgs. n. 50/2016, dal D.P.R. n. 207/2010 per le parti rimaste	
	in vigore in via transitoria, dal Decreto del Ministero delle infrastrutture e	
	13	

	dei trasporti del 7 marzo 2018 n. 49 e dal Capitolato Generale d'Appalto approvato con D.M. n. 145/2000.	
	Art. 13 – Modifiche al contratto, variazioni al progetto e al corrispettivo	
	1. È facoltà della Regione Toscana apportare modifiche al contratto, ai sensi dell'art. 16 del Capitolato e dell'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016.	
	2. Qualora la Regione Toscana, per il tramite della direzione dei lavori, richiedesse e ordinasse varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e agli articoli 5 e 42 del Capitolato, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante verbale di concordamento, ai sensi dell'art. 41 del Capitolato.	
	Art. 14 - Invariabilità del corrispettivo	
	I prezzi unitari elencati nella Lista delle categorie di lavorazioni, presentata dall'Appaltatore in sede di gara e allegata al presente contratto quale Allegato “_”, rimarranno fissi ed invariabili.	
	Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'art. 1664, primo comma, del codice civile.	
	Art. 15 – Gestione digitale della documentazione relativa al contratto	
	Le comunicazioni inerenti la gestione del contratto diverse da quelle indicate dall'articolo 8, comma 2, del Capitolato dovranno avvenire:	
	<i>Opzione 1)</i>	
	secondo quanto indicato dall'Appaltatore, tramite casella di posta elettronica certificata (pec) indicata al precedente articolo 3.	
	14	

	La pec della Regione Toscana è “regionetoscana@postacert.toscana.it”.	
	La modalità di comunicazione sopra indicata dovrà essere mantenuta per	
	l'intera durata contrattuale.	
	<i>Opzione 2)</i>	
	secondo quanto indicato dall'Appaltatore, tramite il sistema web ap@ci.	
	L'Appaltatore si impegna ad accreditare un proprio rappresentante delegato	
	al sistema web ap@ci o tramite CNS o, nel caso in cui non disponga di CNS,	
	tramite username e password (https://web.e.toscana.it/apaci).	
	La modalità di comunicazione sopra indicata dovrà essere mantenuta per	
	l'intera durata contrattuale.	
	Art. 15-bis – Anticipazione corrispettivo contrattuale	
	1. L'Appaltatore ha diritto a un'anticipazione pari al 20% del valore del	
	contratto di cui al precedente art. 2, secondo quanto previsto dall'articolo	
	35, comma 18, del D.Lgs. n. 50/2016.	
	2. La Regione Toscana erogherà all'Appaltatore l'anticipazione di cui al	
	comma 1 entro quindici giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori.	
	3. L'Appaltatore decade dall'anticipazione se l'esecuzione dei lavori non	
	procede, per ritardi ad esso imputabili, secondo i tempi contrattuali, e sulle	
	somme restituite sono dovuti alla Regione Toscana gli interessi corrispettivi	
	al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.	
	4. L'erogazione dell'anticipazione di cui al comma 1 è subordinata alla	
	costituzione di garanzia fideiussoria, da costituirsi ai sensi del citato articolo	
	35, comma 18, del D.Lgs. n. 50/2016. La garanzia fideiussoria dovrà	
	prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore	
	principale e la sua operatività entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta	
	15	

	scritta della Regione Toscana e riportare la firma di un soggetto autorizzato, autenticata da un Notaio.	
	5. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte di Regione Toscana, che avverrà con le modalità di cui al comma 6.	
	6. L'anticipazione erogata da Regione Toscana viene compensata sui pagamenti relativi ad ogni stato avanzamento lavori previsto dall'art. 38 del Capitolato e 16 del contratto nella misura del 20% <i>(calibrare la percentuale effettiva di recupero in modo da non vanificare il SAL)</i> dell'anticipazione medesima, fino alla concorrenza del relativo importo.	
	Art. 16 – Fatturazione e pagamenti	
	1. L'Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto in corso d'opera, ai sensi dell'art. 38 del Capitolato, mediante emissione di certificato di pagamento ogni volta che i lavori eseguiti e le misure poste in essere per l'attuazione dei piani di sicurezza, contabilizzati ai sensi degli artt. 34, 36 e 37 del Capitolato raggiungano, al netto del ribasso d'asta, un importo non inferiore a € 40.000,00 (quarantamila/00). Non può essere emesso alcuno stato di avanzamento quando la differenza fra l'importo contrattuale ed i certificati di pagamento già emessi è inferiore al 10% dell'importo contrattuale.	
	2. A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo dei lavori e dei costi della sicurezza è operata una ritenuta dello 0,50% da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale dopo l'emissione del	
	16	

	certificato di collaudo provvisorio.	
	3. All'avvenuto raggiungimento dell'importo di cui al comma 1, determinato	
	ai sensi dell'art. 14, comma 1, lett. d), del D.M. Infrastrutture e	
	Trasporti n. 49 del 07.03.2018:	
	- il direttore dei lavori, ai sensi dell'art. 13, comma 2, lett. a), del D.M.	
	Infrastrutture e Trasporti n. 49 del 07.03.2018, emette, entro 7 giorni	
	successivi, lo stato di avanzamento dei lavori;	
	- il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 4, comma 6, del D.Lgs.	
	n. 231/2002, emette, entro il termine di 30 giorni successivi e comunque	
	previa verifica della regolarità contributiva dell'appaltatore e del	
	subappaltatore, il conseguente certificato di pagamento, il quale deve recare	
	la dicitura "lavori a tutto il" con l'indicazione della data.	
	4. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 giorni,	
	per cause non dipendenti dall'Appaltatore, si provvede alla redazione dello	
	stato di avanzamento ed all'emissione del certificato di pagamento,	
	prescindendo dall'importo minimo di cui al primo comma del presente	
	articolo.	
	5. Le fatture dovranno essere emesse dall'Appaltatore solo dopo la	
	comunicazione, da parte della Regione Toscana, dell'avvenuta emissione del	
	certificato di pagamento: tale comunicazione sarà effettuata in modalità	
	telematica, con la modalità indicata al precedente articolo 15,	
	contestualmente all'emissione del certificato di pagamento stesso.	
	<i>(oppure, in caso di raggruppamento, inserire al posto della precedente la</i>	
	<i>seguente versione del comma 5)</i>	
	5. Le fatture dovranno essere emesse dai soggetti costituenti il	
	17	

	Raggruppamento:	
	- solo dopo la comunicazione, da parte della Regione Toscana, dell'avvenuta	
	emissione del certificato di pagamento: tale comunicazione sarà effettuata in	
	modalità telematica, con la modalità indicata al precedente articolo 15,	
	contestualmente all'emissione del certificato di pagamento stesso;	
	- e, in ogni caso, solo dopo l'invio, da parte dell'Impresa capogruppo, della	
	comunicazione di cui al successivo comma 7.	
	<i>(inserire sempre la seguente dizione)</i>	
	Dopo l'emissione del certificato di pagamento e prima della presentazione	
	della fattura relativa a ciascun SAL successivo al primo, l'Appaltatore dovrà	
	<i>(oppure, in caso di raggruppamento, inserire la dicitura seguente, eliminando</i>	
	<i>il sottolineato)</i> <u>i soggetti costituenti il raggruppamento dovranno</u> , presentare	
	le fatture e la documentazione comprovante l'avvenuto pagamento delle	
	prestazioni eseguite da eventuali subappaltatori, cottimisti, prestatori di	
	servizi e fornitori di beni o lavori, i cui nominativi siano stati comunicati, ai	
	sensi dell'art. 105, comma 2, del D.Lgs n. 50/2016, e le cui prestazioni	
	siano ricomprese negli importi liquidati con il precedente SAL. In caso di	
	inadempimento rispetto agli obblighi indicati nel precedente capoverso, la	
	Regione Toscana, laddove venisse comunque emessa fattura, non procederà	
	ad ulteriori pagamenti nei confronti dell'Appaltatore <i>(oppure, in caso di</i>	
	<i>raggruppamento, inserire la dicitura seguente eliminando il sottolineato)</i> <u>dei</u>	
	<u>soggetti costituenti il raggruppamento</u> fino al momento dell'avvenuto	
	adempimento oppure fino al momento in cui pervenga la richiesta di	
	pagamento diretto da parte dei subappaltatori, cottimisti, prestatori di	
	servizi e fornitori di beni e lavori.	
	18	

Nel caso di contestazioni, da parte dell'Appaltatore, in merito alla regolarità dei lavori eseguiti dal subappaltatore, si procederà con le modalità previste dal comma 1, lettera c), dell'art. 7 del D.M. Infrastrutture e Trasporti n. 49 del 7.03.2018.

6. Al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 105, comma 13, lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016, e di quanto indicato al precedente comma 5, il pagamento della prestazione verrà effettuato nei confronti dell'Appaltatore *(oppure, in caso di raggruppamento, inserire la dicitura seguente, eliminando il sottolineato) dei soggetti costituenti il raggruppamento.*

Nel caso di pagamento diretto, ai sensi di quanto indicato ai commi precedenti, le liquidazioni a favore di eventuali subappaltatori, cottimisti, prestatori di servizi e fornitori di beni o lavori, avverranno, in ogni caso, entro i limiti del credito dell'Appaltatore: pertanto, la Regione Toscana non potrà provvedere alla totale liquidazione di tali pagamenti nel caso in cui il loro importo risulti superiore al credito dell'Appaltatore *(oppure, in caso di raggruppamento, inserire la dicitura seguente eliminando il sottolineato) del raggruppamento.*

7. Le fatture elettroniche, intestate alla "REGIONE TOSCANA – Settore _____, codice fiscale 01386030488, Codice Univoco Ufficio (CUU) PGF8TX", devono essere inviate tramite i canali previsti dalla FatturaPA, con le specifiche previste dal D.M. n. 55 del 03/04/2013 "Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica". Le fatture dovranno contenere i seguenti riferimenti: codice unico di progetto CUP: _____ codice CIG: _____ e il numero e la data del certificato di pagamento a cui si riferisce la fattura stessa.

	Per effetto della L. 190/2014, che dispone l'applicazione del regime dello	
	"Split payment", il tracciato della fattura elettronica deve riportare nel	
	campo "Esigibilità IVA" la lettera "S" (Scissione pagamenti).	
	<i>(Nel caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese aggiungere quanto</i>	
	<i>segue)</i> Le fatture dovranno essere emesse e trasmesse a Regione Toscana	
	per il tramite del Sistema di Interscambio (SdI) separatamente da ciascun	
	soggetto del Raggruppamento per la parte di relativa competenza. In	
	occasione e prima della trasmissione a Regione Toscana delle fatture	
	emesse dalle imprese mandanti del Raggruppamento, l'Impresa capogruppo	
	è tenuta a comunicare a Regione Toscana, secondo la modalità indicata al	
	precedente articolo 15, di essere a conoscenza ed autorizzare l'emissione	
	delle fatture da parte delle imprese mandanti, relativamente alle prestazioni	
	di rispettiva competenza, con espressa indicazione delle prestazioni e/o	
	quote parti di prestazioni eseguite da ciascun membro del Raggruppamento	
	e del corrispondente importo da fatturare. La suddetta comunicazione	
	dell'Impresa capogruppo in occasione di ciascuna fatturazione delle imprese	
	mandanti costituisce condizione per l'accettazione delle fatture; qualora	
	Regione Toscana non riceva, prima della data di ricevimento della fattura,	
	detta comunicazione che autorizza la fatturazione di ciascuna mandante,	
	rifiuterà la fattura trasmessa dall'impresa mandante, che non potrà essere	
	ammessa al pagamento.	
	8. I pagamenti avverranno, ai sensi dell'art. 4, comma 2, lettera a), del	
	D.Lgs. n. 231/2002, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della	
	fattura, fatto salvo quanto disposto dal precedente comma 5. Tale termine è	
	aumentato a 60 (sessanta) giorni per le fatture ricevute dalla Regione	
	20	

Toscana nei mesi di dicembre e/o gennaio. Qualora le fatture pervengano in modalità diversa da quella prevista dal precedente comma 7, o non siano conformi a quanto previsto dal presente articolo, le stesse verranno rifiutate.

9. Ai sensi dell'art. 105, comma 9, ultimo periodo del D.Lgs. n. 50/2016, il pagamento sarà effettuato previa verifica della permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa dell'Appaltatore (*in caso di raggruppamento inserire al posto della precedente la seguente dizione, eliminando il sottolineato*) delle Imprese costituenti il Raggruppamento e degli eventuali subappaltatori. Nel caso sia necessario provvedere, prima del pagamento, ad una ulteriore verifica della predetta regolarità contributiva, il termine di cui al precedente comma 8 è sospeso dal momento della richiesta del DURC sino alla data della sua emissione: pertanto, nessuna produzione di interessi moratori potrà essere vantata dall'Appaltatore per detto periodo di sospensione dei termini.

10. Ai sensi dell'art. 105, comma 9, ultimo periodo del D.Lgs. n. 50/2016, non potrà essere effettuato alcun pagamento in caso di irregolarità contributiva ed assicurativa dell'Appaltatore (*in caso di raggruppamento inserire al posto della precedente la seguente dizione, eliminando il sottolineato*) delle Imprese costituenti il Raggruppamento e degli eventuali subappaltatori. Si applicano i commi 5, 5 bis e 6 dell'articolo 30 del D.Lgs. n. 50/2016 con riferimento all'intervento sostitutivo della Regione Toscana in caso di inadempienza contributiva e retributiva dell'Appaltatore, del subappaltatore e dei cottimisti.

11. La Regione Toscana, prima di effettuare il pagamento per un importo superiore ad Euro 5.000,00 procede alla verifica che il destinatario non sia

	inadempiente all’obbligo derivante dalla notifica delle cartelle esattoriali. Il	
	termine di 30 giorni per il pagamento delle fatture, come sopra disciplinato,	
	è ulteriormente sospeso nel periodo di effettuazione della verifica suddetta.	
	11 bis. In tutti i casi di pagamento diretto, ai sensi dei precedenti commi 5 e	
	6, nonché nel caso di cui all’art. 105, comma 13, lett. a), del D.Lgs. n.	
	50/2016, la Regione Toscana, prima di liquidare le somme dovute,	
	procederà alla verifica della regolarità contributiva e previdenziale nonché	
	alle ulteriori eventuali verifiche richieste dalla normativa vigente, nei	
	confronti dei destinatari del pagamento. Resta ferma, anche in questi casi,	
	la sospensione del termine di cui al precedente comma 9.	
	12. L’Appaltatore:	
	a) si impegna a rispettare, a pena di nullità del presente contratto, gli	
	obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L.	
	13/8/2010 n. 136;	
	b) si obbliga ad inserire nei contratti con i propri subappaltatori e	
	subcontraenti, a pena di nullità assoluta del contratto di subappalto o del	
	subcontratto, un’apposita clausola con la quale ciascuna parte assume gli	
	obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L.	
	136/2010 e ad utilizzare, nei confronti di tutti i soggetti che operino	
	nell’ambito del contratto, lo strumento della fatturazione elettronica, ai	
	sensi dell’articolo 1, comma 917, lettera b), della legge n. 205 del 2017;	
	c) si impegna a dare immediata comunicazione alla Regione Toscana ed alla	
	Prefettura di Firenze della notizia dell’inadempimento della propria	
	controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità	
	finanziaria.	
	22	

	(in caso di impresa singola e unico conto dedicato):	
	L'Appaltatore dichiara che il proprio conto corrente dedicato anche in via	
	non esclusiva alla presente commessa pubblica è presso _____ con	
	codice IBAN IT _____.	
	(in caso di RTI e/o in presenza di più conti dedicati):	
	Nel documento "Tracciabilità dei flussi finanziari", firmato digitalmente dal	
	Sig. _____, che si allega al presente contratto quale "Allegato __", sono	
	riportati i numeri di conto corrente bancari/postali dedicati anche in via	
	non esclusiva alla presente commessa pubblica unitamente alle generalità	
	delle persone delegate ad effettuarvi operazioni così come comunicati dalla	
	Impresa (in caso di RTI aggiungere la seguente dizione sottolineata	
	eliminando il sottolineato) <u>capogruppo</u> .	
	(inserire sempre la seguente dizione)	
	L'Appaltatore è tenuto a comunicare alla Regione Toscana eventuali	
	variazioni relative ai conti correnti sopra indicati ed ai soggetti delegati ad	
	operare sugli stessi entro 7 (sette) giorni dall'avvenuta variazione.	
	13. I pagamenti, da effettuarsi in conformità dei capoversi precedenti,	
	saranno eseguiti con ordinativi a favore dell'Appaltatore (in caso di	
	raggruppamento inserire al posto della precedente la seguente dizione,	
	eliminando il sottolineato) <u>dell'Impresa capogruppo</u> sulla Tesoreria regionale	
	in Firenze da estinguersi mediante accredito sul conto corrente presso	
	_____ con codice IBAN _____.	
	14. In relazione ai pagamenti effettuati nei confronti di beneficiari non	
	intrattenenti rapporti di conto corrente con le banche tesoriere (Banca	
	Monte dei Paschi di Siena S.p.A., Cassa di Risparmio di Pistoia e della	
	23	

	Lucchesia S.p.A., UBI Banca S.p.a., Cassa di Risparmio di San Miniato	
	S.p.A., Cassa di Risparmio di Firenze S.p.A. e Banca Nazionale del Lavoro	
	S.p.A.) verranno addebitate spese da parte del tesoriere, nel limite di euro	
	2,00 (due/00) per bonifico.	
	15. Il Sig. _____ dichiara espressamente di esonerare la Regione	
	Toscana da ogni e qualsiasi responsabilità per i pagamenti che saranno in	
	tal modo eseguiti.	
	16. Gli avvisi di avvenuta emissione dei titoli di spesa saranno inviati alla	
	sede legale dell'Appaltatore (<i>in caso di raggruppamento inserire al posto della</i>	
	<i>precedente la seguente dizione, eliminando il sottolineato</i>) <u>della Impresa</u>	
	<u>capogruppo</u> .	
	Art. 17 - Ritardo nei pagamenti	
	1. In caso di ritardo nell'emissione dei titoli di spesa relativi agli acconti ed	
	alla rata di saldo rispetto ai termini stabiliti dagli articoli 16, comma 8, e 22,	
	comma 2, del presente contratto, per causa imputabile alla Regione	
	Toscana, spettano all'Appaltatore gli interessi stabiliti dall'art. 5 del D.Lgs.	
	n. 231/2002.	
	2. Il saggio degli interessi di mora previsto dal presente articolo è	
	comprensivo del maggior danno ai sensi dell'articolo 1224, comma 2, del	
	codice civile.	
	Art. 18 - Subappalto - subcontratto - cessione del contratto	
	1. (<i>ove il contraente non abbia indicato all'atto dell'offerta i lavori o le parti di</i>	
	<i>opere che intende subappaltare inserire quanto segue</i>)	
	Non è ammesso il subappalto in quanto l'Appaltatore non ne ha fatto	
	richiesta in sede di gara.	
	24	

	<i>oppure (se il contraente ha dichiarato in gara la volontà di subappaltare</i>	
	<i>esclusivamente categorie di lavori per le quali è in possesso dei relativi</i>	
	<i>requisiti)</i>	
	L'Appaltatore, in sede di gara, ha dichiarato che intende riservarsi la facoltà	
	di subappaltare le seguenti lavorazioni: _____ (se ricorrono le	
	condizioni obbligatorie per indicare la terna di subappaltatori inserire la	
	seguente dizione, eliminando il sottolineato) e ha indicato, in sede di gara,	
	la/le seguente/i terna/e di subappaltatori: _____.	
	<i>oppure (se il contraente ha dichiarato in gara la volontà di subappaltare</i>	
	<i>esclusivamente categorie di lavori a qualificazione obbligatoria per le quali</i>	
	<i>non è in possesso dei relativi requisiti)</i>	
	L'Appaltatore ha l'obbligo di subappaltare le seguenti lavorazioni:	
	_____ (se ricorrono le condizioni obbligatorie per indicare la terna di	
	subappaltatori inserire la seguente dizione, eliminando il sottolineato) e ha	
	indicato, in sede di gara, la/le seguente/i terna/e di subappaltatori:	
	_____.	
	<i>oppure (se il contraente ha dichiarato in gara la volontà di subappaltare sia</i>	
	<i>categorie di lavori per le quali è in possesso dei relativi requisiti sia categorie</i>	
	<i>di lavori a qualificazione obbligatoria per le quali non è in possesso dei relativi</i>	
	<i>requisiti)</i>	
	L'Appaltatore, in sede di gara, ha dichiarato che intende riservarsi la facoltà	
	di subappaltare le seguenti lavorazioni: _____, ha l'obbligo di	
	subappaltare le seguenti lavorazioni: _____ (se ricorrono le condizioni	
	obbligatorie per indicare la terna di subappaltatori inserire la seguente	
	dizione, eliminando il sottolineato) e ha indicato, in sede di gara, la/le	
	25	

seguente/i terna/e di subappaltatori: _____.

Il subappalto è soggetto ad autorizzazione ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016. L'Appaltatore, a tal fine, prima dell'affidamento in subappalto, dovrà presentare richiesta scritta alla Regione Toscana specificando le attività che intende subappaltare nell'ambito di quanto indicato in sede di offerta, l'impresa subappaltatrice e produrre quanto previsto nel suddetto art. 105.

Il termine previsto dall'art. 105, comma 18, per il rilascio dell'autorizzazione decorre dalla data di ricevimento dell'istanza completa di tutta la documentazione necessaria. Laddove sorga la necessità di un'integrazione, la Stazione appaltante richiederà all'Appaltatore di produrre la documentazione mancante ed in tal caso il termine di cui al comma 18 dell'art. 105 inizierà a decorrere dal momento del deposito di tutta la documentazione richiesta.

La Regione Toscana, a sua volta, autorizzerà per iscritto, previa verifica degli adempimenti di cui all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e di quanto previsto all'art. 3, comma 9, della L. n. 136/2010, lo svolgimento delle attività in subappalto. Fino a quella data non è comunque consentito il subappalto.

2. L'Appaltatore, per tutti i sub-contratti stipulati per l'esecuzione delle prestazioni di cui al presente contratto, è obbligato, ai sensi dell'art. 105, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, a comunicare alla Regione Toscana il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto e l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati, nonché ad attestare il rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010. Sono, altresì, comunicate alla Regione Toscana eventuali modifiche a tali informazioni

	avvenute nel corso del sub-contratto.	
	3. È fatto assoluto divieto all'Appaltatore di cedere, a qualsiasi titolo, il	
	contratto, a pena di nullità della cessione medesima; in caso di violazione di	
	detto obbligo, la Regione Toscana dichiarerà risolto di diritto il presente	
	contratto ai sensi del successivo articolo 19.	
	Art. 18-bis – Estensione degli obblighi del Codice di comportamento dei	
	dipendenti pubblici	
	L'Appaltatore, in ottemperanza all'art. 2 del Codice di comportamento dei	
	dipendenti della Regione Toscana approvato con Delibera di Giunta	
	Regionale n. 34/2014, facente parte integrante del presente contratto,	
	anche se a questo materialmente non allegato, si impegna a osservare e a	
	far osservare ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, compresi	
	quelli del subappaltatore, gli obblighi di condotta previsti dal suddetto	
	Codice in quanto compatibili ed avuto riguardo al ruolo e all'attività svolta.	
	In caso di violazione degli obblighi indicati dal Codice di comportamento dei	
	dipendenti della Regione Toscana si applica quanto previsto dal successivo	
	art. 19.	
	L'Appaltatore, ai fini della completa e piena conoscenza del Codice di	
	comportamento dei dipendenti della Regione Toscana, si impegna a	
	trasmetterne copia ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo,	
	compresi quelli del subappaltatore, e a inviare alla Regione Toscana	
	comunicazione dell'avvenuta trasmissione.	
	Art. 19 - Risoluzione del contratto	
	1. Qualora sia accertato un grave inadempimento alle obbligazioni	
	contrattuali, da parte dell'Appaltatore, tale da comprometterne la buona	
	27	

	riuscita delle prestazioni, la Regione Toscana procede ai sensi dell'art. 108,	
	comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016.	
	2. Si dà luogo, inoltre, alla risoluzione del contratto, su disposizione della	
	Regione Toscana, ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile, nei seguenti casi:	
	a) art. 108, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 50/2016;	
	b) in caso di transazioni finanziarie relative a tutte le attività di cui al	
	presente contratto non effettuate in ottemperanza agli obblighi previsti dalla	
	Legge n. 136/2010;	
	c) nel caso di subappalto non autorizzato;	
	d) nel caso di cessione di tutto o parte del contratto;	
	e) in caso di violazione degli obblighi di condotta derivanti dal Codice di	
	comportamento dei dipendenti della Regione Toscana approvato con	
	Delibera di Giunta Regionale n. 34/2014 da parte dei dipendenti e	
	collaboratori a qualsiasi titolo dell'Appaltatore compresi quelli del	
	subappaltatore;	
	f) in caso di violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001	
	(attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro – pantouflage o	
	revolving door);	
	g) gravi violazioni delle prescrizioni contenute nei piani di sicurezza e, nel	
	caso di presenza di più imprese nel cantiere, la mancata cooperazione	
	all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro	
	ed il mancato coordinamento degli interventi di prevenzione e protezione dai	
	rischi;	
	h) impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra	
	documentazione obbligatoria, qualora l'Appaltatore non provveda	
	28	

	all'immediata regolarizzazione;	
	i) qualora l'importo complessivo delle penali irrogate per il ritardo nell'ultimazione dei lavori superi il 10% dell'importo del contratto.	
	L'Appaltatore è tenuto al risarcimento dei danni secondo le modalità di cui all'art. 45 del Capitolato.	
	In caso di risoluzione, la Regione Toscana procederà in tutto od in parte all'escussione della garanzia definitiva di cui al precedente art. 4, salvo l'ulteriore risarcimento dei danni, anche derivanti dalla necessità di procedere ad un nuovo affidamento.	
	<i>(inserire la seguente parte iniziale dell'art. 20 in caso di collaudo in cui non sia previsto il collaudo in corso d'opera)</i>	
	Art. 20 – Certificato di collaudo	
	I lavori oggetto del presente contratto sono oggetto di collaudo finale. Lo stesso deve essere emesso entro e non oltre sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori.	
	L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori avvengono con l'approvazione del predetto certificato, che ha carattere provvisorio.	
	Il certificato assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere approvato dalla Regione Toscana; il silenzio della Regione Toscana protrattosi per due mesi oltre il termine di due anni equivale ad approvazione.	
	Salvo quanto disposto dall'art. 1669 del codice civile, l'Appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Regione Toscana prima che il certificato di collaudo	
	29	

	provvisorio, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.	
	L'Appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio. Successivamente all'emissione del certificato, l'opera sarà presa in consegna dalla Regione Toscana. Resta nella facoltà della Regione Toscana richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.	
	Art. 21 – Conto finale	
	Ai sensi dell'art. 14, comma 1, lett. e), del D.M. Infrastrutture e Trasporti n. 49 del 07.03.2018, accertata l'ultimazione dei lavori, si procederà alla compilazione del conto finale entro 90 (novanta) giorni dalla ultimazione medesima, da farsi risultare con apposito certificato, così come previsto dall'art. 43 del Capitolato.	
	Art. 22 – Cauzione o garanzia fideiussoria rata di saldo	
	1. La fattura relativa alla rata di saldo potrà essere emessa dall'Appaltatore solo dopo la comunicazione, da parte della Regione Toscana, dell'avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio: tale comunicazione sarà effettuata in modalità telematica, con la modalità indicata al precedente articolo 15, contestualmente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio stesso.	
	<i>(oppure, in caso di raggruppamento, inserire al posto della precedente la seguente versione del comma 1)</i>	
	1. Le fatture relative alla rata di saldo potranno essere emesse dai soggetti costituenti il Raggruppamento:	
	30	

	- solo dopo la comunicazione, da parte della Regione Toscana, dell'avvenuta	
	emissione del certificato di collaudo provvisorio: tale comunicazione sarà	
	effettuata in modalità telematica, con la modalità indicata al precedente	
	articolo 15, contestualmente all'emissione del certificato di collaudo	
	provvisorio stesso;	
	- e, in ogni caso, solo dopo l'invio, da parte dell'Impresa capogruppo, della	
	comunicazione di cui al comma 7 del precedente articolo 16.	
	Le fatture dovranno essere emesse separatamente da ciascun soggetto del	
	Raggruppamento per la parte di relativa competenza, così come specificato	
	al comma 7 del precedente articolo 16.	
	2. La Regione Toscana, ai sensi dell'art. 4, comma 2, lettera a), del D.Lgs. n.	
	231/2002, effettuerà il pagamento della rata di saldo non oltre il trentesimo	
	giorno dalla data di ricevimento della fattura <i>(in caso di raggruppamento</i>	
	<i>inserire al posto della precedente la seguente dizione, eliminando il</i>	
	<i>sottolineato)</i> <u>delle fatture</u> , che, come specificato dal precedente comma 1,	
	dovrà essere successiva all'emissione del certificato di collaudo provvisorio,	
	<i>(in caso di raggruppamento aggiungere quanto segue, eliminando il</i>	
	<i>sottolineato)</i> <u>e anche all'invio, da parte dell'Impresa capogruppo, della</u>	
	<u>comunicazione di cui al comma 7 del precedente articolo 16,</u> previa	
	presentazione di cauzione o garanzia fideiussoria avente validità non	
	inferiore a due anni e previa acquisizione d'ufficio del DURC dell'Appaltatore	
	<i>(in caso di raggruppamento inserire al posto della precedente la seguente</i>	
	<i>dizione, eliminando il sottolineato)</i> <u>delle Imprese costituenti il</u>	
	<u>Raggruppamento</u> , ai sensi dell'art. 105, comma 9, ultimo periodo del D.Lgs.	
	n. 50/2016. Tale termine è aumentato a 60 (sessanta) giorni per le fatture	

	ricevute dalla Regione Toscana nei mesi di dicembre e/o gennaio. Qualora le	
	fatture di cui al presente articolo pervengano in modalità diversa da quella	
	prevista dal comma 7 del precedente art. 16, o non siano conformi a quanto	
	previsto dal medesimo articolo 16, le stesse verranno rifiutate.	
	3. La garanzia fideiussoria, da costituirsi ai sensi degli articoli 103, comma	
	6, del D.Lgs. n. 50/2016 e 235 del D.P.R. n. 207/2010, dovrà riportare la	
	firma di un soggetto autorizzato, essere autenticata da un Notaio e	
	prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore	
	principale e la sua operatività entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta	
	scritta della Regione Toscana.	
	4. Il pagamento di cui al precedente comma 2 avverrà alle medesime	
	condizioni già indicate dall'art. 16, commi 9 e 11, del presente contratto,	
	compresa la sospensione dei termini di pagamento per la verifica:	
	- della permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa	
	dell'Appaltatore <i>(in caso di raggruppamento inserire al posto della precedente</i>	
	<i>la seguente dizione, eliminando il sottolineato)</i> <u>delle Imprese costituenti il</u>	
	<u>Raggruppamento</u> , ai sensi dell'art. 105, comma 9, ultimo periodo del D.Lgs.	
	n. 50/2016;	
	- di mancato assolvimento da parte del beneficiario dell'obbligo di	
	versamento di cui all'art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973.	
	5. Nel caso in cui, alla data di ricevimento della fattura <i>(in caso di</i>	
	<i>raggruppamento inserire al posto della precedente la seguente dizione,</i>	
	<i>eliminando il sottolineato)</i> <u>delle fatture</u> di cui al precedente comma 2,	
	l'Appaltatore non abbia prodotto la cauzione o la garanzia fideiussoria	
	indicata ai commi 2 e 3 del presente articolo, il termine di pagamento	
	32	

decorrerà dalla data di effettiva presentazione della cauzione o della garanzia fideiussoria medesima.

Art. 23 – Cessione del credito

(inserire la seguente dizione solo in caso di RTI) È ammessa la cessione del credito limitatamente ai corrispettivi di competenza della società capogruppo.

(inserire sempre la seguente dizione) La cessione del credito è disciplinata dall'art. 106, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016 e dai commi 2, 3 e 4 dell'art. 30 del Capitolato. L'Appaltatore *(in caso di raggruppamento inserire al posto della precedente la seguente dizione, eliminando il sottolineato)* L'Impresa capogruppo dovrà fornire al cessionario il numero di conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, al presente appalto, sul quale ricevere dal cessionario gli anticipi dei pagamenti. Tali pagamenti dovranno essere effettuati mediante bonifici bancari o postali o con altri strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni con l'indicazione del seguente codice unico di progetto (CUP): e del seguente codice CIG: . La Regione Toscana provvederà al pagamento del corrispettivo contrattuale *(in caso di raggruppamento aggiungere la seguente dizione, eliminando il sottolineato)* di competenza della società capogruppo al cessionario esclusivamente sul conto corrente bancario o postale dedicato come da questi comunicato.

Il contratto di cessione, stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, dovrà essere notificato alla Regione Toscana e trasmesso anche in modalità telematica secondo quanto indicato al precedente articolo 15.

Art. 24 – Recesso

	La Regione Toscana si riserva, in ogni momento, la facoltà di recedere dal	
	contratto secondo quanto previsto dall'articolo 109 del D.Lgs. n. 50/2016.	
	Essa ne dovrà dare formale comunicazione all'Appaltatore con un preavviso	
	di almeno 20 giorni <i>(non meno di 20)</i> .	
	È fatto divieto all'Appaltatore di recedere dal contratto.	
	Art. 25 – Controversie e foro competente	
	Qualora siano iscritte riserve sui documenti contabili, il responsabile del	
	procedimento avvierà la procedura prevista all'art. 47 del Capitolato.	
	È sempre ammessa la transazione tra le parti ai sensi dell'articolo 208 del	
	D.Lgs. n. 50/2016.	
	Non è ammesso dalle parti il ricorso all'arbitrato.	
	Qualora non si proceda all'accordo bonario di cui all'art. 205 del D.Lgs.n.	
	50/2016 e l'Appaltatore confermi le riserve, la definizione di eventuali	
	controversie è demandata in via esclusiva al competente Foro di Firenze.	
	Art. 26 – Norme di rinvio	
	Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto, si richiamano	
	le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare:	
	- il D.Lgs. n. 50/2016;	
	- il D.P.R. n. 207/2010 per le parti rimaste in vigore in via transitoria;	
	- il Capitolato Generale d'appalto dei LL.PP. approvato con D.M. 19.04.2000	
	n. 145, per le parti ancora vigenti;	
	- il D.M. Infrastrutture e Trasporti n. 49 del 07.03.2018;	
	- la L.R. n. 38/2007	
	Art. 27 - Spese contrattuali	
	I corrispettivi del presente contratto sono soggetti alle disposizioni di cui al	
	34	

	D.P.R. n. 633/1972 per quanto concerne l'IVA, al D.P.R. n. 131/1986 per	
	quanto riguarda l'imposta di registro e al D.P.R. n. 642/1972 per quanto	
	concerne l'imposta di bollo, tenuto conto delle loro successive modifiche ed	
	integrazioni. L.I.V.A. relativa ai corrispettivi contrattuali è a carico della	
	Regione Toscana, mentre l'imposta di bollo è a carico dell'Appaltatore. È	
	altresi a carico dell'Appaltatore l'imposta di bollo sui documenti contabili,	
	sui verbali e certificati conseguenti il presente contratto.	
	Art. 28 – Accettazione clausole contrattuali ai sensi dell’art. 1341 del	
	codice civile	
	Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1341, II comma, Codice Civile il Sig.	
	_____ dichiara di accettare specificatamente le clausole di cui agli articoli:	
	_____.	
	Art. 29 – Dispensa lettura allegati	
	Le parti dispensano espressamente me, Ufficiale Rogante, dal dare lettura	
	degli allegati.	

	Richiesto, io _____, Ufficiale Rogante della Regione Toscana, ho	
	ricevuto il presente contratto composto da n. __ pagine elettroniche per intero	
	e parte della pagina n. __ che ho letto ai comparenti i quali lo approvano e con	
	me lo firmano digitalmente e che verrà regolarizzato ai fini dell'imposta di	
	bollo in sede di registrazione con le modalità telematiche ai sensi del D.M. 22	
	febbraio 2007 mediante Modello Unico Informatico con versamento in misura	
	forfettaria, secondo quanto previsto dall’art. 1 comma 1 bis della tariffa	
	allegata al D.P.R. n. 642/1972.	
	Ai sensi dell’art. 47 ter della legge 16 febbraio 1913 n. 89 attesto la validità	
	35	

dei certificati di firma digitale utilizzati dai componenti per la sottoscrizione
del presente atto ed allegati, da me accertati mediante il sistema di
verificazione collocato all'indirizzo _____ e nello specifico: